

STRATEGIA DI ESECUZIONE ORDINI

Il presente documento (di seguito indicato come policy) descrive, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, le modalità con le quali vengono trattati gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari impartiti dalla clientela di Cariparma SpA., e/o dalla stessa disposti, al fine di ottenere, nell'esecuzione degli stessi, il miglior risultato possibile (*best execution*).

1. Scopo

La presente policy governa i principi, le attività, le responsabilità e gli obblighi riguardanti l'esecuzione alle migliori condizioni e la gestione degli ordini della clientela da parte delle competenti funzioni di Cariparma SpA. (di seguito "la Banca").

La presente policy fa riferimento ai Regolamenti interni della Banca ed a quelli emanati, alla data, dai relativi Organi di Vigilanza, nonché alle Direttive MiFID 2004/39/EG e 2006/73/EG, oltre che al Regolamento (EG) Nr. 1287/2006.

2. Obiettivo

Obiettivo della presente *policy* è il raggiungimento della *best execution* in relazione alla trasmissione ed all'esecuzione di ordini su strumenti finanziari. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso la valutazione, in ordine alle diverse sedi di esecuzione e trasmissione degli ordini, dei fattori di volta in volta rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 21 della Direttiva 2004/39/CE.

2.1 Campo di applicazione

La Banca esegue transazioni in strumenti finanziari per le seguenti tipologie di clienti:

- clienti al dettaglio (*retail*)
- clienti professionali
- controparti qualificate.

I dettagli che riguardano i criteri e le attività svolte per la classificazione dei clienti sono contenuti in una policy separata. La presente policy riguarda gli ordini di tutte le suesposte tipologie di clienti e gli strumenti finanziari elencati nella sezione A.

3. Principi base

La presente policy non verrà applicata alle seguenti fattispecie:

- ordini ricevuti da clienti che contengano istruzioni particolari, in quanto la *best execution* non potrà essere assicurata dalla Banca per la parte riguardante queste istruzioni particolari;
- eventuali transazioni conseguenti a quei casi in cui l'investitore richieda espressamente alla Banca di esprimere una quotazione per un particolare strumento finanziario (c.d. "*request for quote*").

Ordini relativi a strumenti finanziari trattati in Mercati Regolamentati (RM) o *Multilateral Trading Facility* (MTF) potranno essere eseguiti al di fuori di questi ultimi soltanto previo consenso del cliente. Tale consenso potrà essere rilasciato dal cliente in relazione all'intera operatività o in relazione alla singola operazione. In mancanza di tale esplicito consenso l'ordine sarà eseguito su un mercato regolamentato.

La Banca potrà operare, nei confronti della propria clientela, sia in regime di ricezione e trasmissione degli ordini che in regime di esecuzione degli ordini, a seconda dello strumento finanziario oggetto dell'ordine.

La Banca non è membro di alcun RM o MTF. La Banca non svolge attività di *market maker* sugli strumenti finanziari. Solo se questo è nel migliore interesse del cliente e soltanto se il cliente ha dato espressamente il proprio consenso la Banca potrà eseguire gli ordini dei clienti in conto proprio, come previsto ai successivi punti 8.4.

L'applicazione della presente *policy* è applicata in modo duraturo e continuativo. Non è sulla base della singola operazione che viene richiesta l'applicazione dei relativi processi.

4. Classificazione dei clienti

I clienti al dettaglio (*retail*), i clienti professionali e le controparti qualificate hanno, di norma, diverse aspettative e differenti necessità in termini di negoziazione degli strumenti finanziari.

La Banca classifica i propri clienti nell'ambito delle suddette categorie secondo le regole previste nella relativa *policy*, c.d. di "*Client Categorization*".

5. Total consideration

Secondo quanto richiesto dalle vigenti disposizioni, i fattori che normalmente rivestono la maggior importanza per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente, in modo duraturo e continuativo, sono (in ordine decrescente):

- il prezzo;
- i costi di esecuzione;
- la rapidità di esecuzione;
- la qualità di esecuzione;
- la rapidità di *settlement*;
- la qualità di *settlement*;
- la grandezza dell'ordine;
- la natura dell'ordine.

Il tipo di cliente, le dimensioni dell'ordine, lo strumento finanziario trattato, l'eventuale impatto sul mercato, le modalità di esecuzione, la sede di esecuzione, le istruzioni del cliente, la sua tipologia e altre variabili possono contribuire a variare l'importanza relativa di questi fattori.

La valutazione di questi fattori è alla base della definizione delle regole che gli intermediari possono adottare per assicurare il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti.

Conseguentemente i suddetti fattori possono essere pesati in modo differente in conseguenza del tipo di cliente.

Tuttavia, nella selezione dei fattori rilevanti che concorrono in modo consistente e duraturo al conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente, la Banca reputa che il corrispettivo totale, rappresenti di norma il criterio più rilevante. In virtù di ciò, *ceteris paribus*, la Banca valuta pertanto il rispetto del principio di *best execution* assumendo quale termine di riferimento quello del corrispettivo totale, per tutte le categorie di clienti (Cliente al dettaglio, Cliente professionale, Controparte qualificata).

In particolare, per i clienti al dettaglio, il prezzo ed i costi di esecuzione rappresentano i fattori decisivi per valutare l'ottenimento del miglior risultato possibile.

Per i clienti diversi dai clienti al dettaglio, in funzione delle caratteristiche dell'ordine, possono assumere rilevanza anche gli altri fattori, nell'ordine decrescente di cui sopra.

6. Classificazione degli strumenti finanziari

La Banca svolge, in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini e/o di negoziazione.

Quando la Banca svolge il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, essa trasmette gli ordini ad altri intermediari (broker) per la relativa esecuzione, in conformità alle *policy* di esecuzione degli ordini stabilite da questi ultimi e preventivamente vagliate dalla Banca.

Quando la Banca svolge il servizio di negoziazione, essa provvede direttamente all'esecuzione degli ordini.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli, nel caso in cui gli ordini disposti siano eseguiti dalla Banca stessa, tramite le proprie strutture di negoziazione, trovano applicazione le regole stabilite per lo svolgimento dell'attività di negoziazione. Nel caso in cui, invece, la Banca trasmetta gli ordini a intermediari terzi, si applicano le regole previste per il servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

7. Criteri di individuazione Sedi di esecuzione/Intermediari/Broker

La Banca non è membro di alcun Mercato Regolamentato (RM) o *Multilateral Trading Facility* (MTF). La presente *policy* identifica per tanto, per ciascuna delle categorie di strumenti finanziari elencate nella sezione A, gli Intermediari e i Broker elencati rispettivamente nella sezione B e C, ai quali la Banca trasmette gli ordini ai fini di esecuzione dei medesimi.

Gli Intermediari/Broker cui la Banca trasmette gli ordini debbono soddisfare i seguenti requisiti:

- solvibilità finanziaria, onorabilità e reputazione;
- comprovata competenza e professionalità nel negoziare specifici strumenti sui mercati finanziari;
- trasparenza in termini di informazioni finanziarie storiche, di correlazione e valutazione connesse allo strumento;
- disponibilità di adeguati dispositivi organizzativi e informatici;
- disponibilità di risorse sufficienti per assicurare il regolamento delle operazioni;
- che abbia sottoposto ad espressa accettazione della Banca la propria *policy* di *best execution*, in particolare nella definizione dei fattori e dei pesi attribuiti al suo raggiungimento, individuati di norma dalla Banca nel prezzo di esecuzione e nei costi sostenuti per la transazione;
- che abbia sottoposto ad espressa accettazione della Banca la lista delle sedi di esecuzione dove lo stesso esegue gli ordini, riportando i relativi costi in dettaglio per ogni sede di esecuzione;

- efficienza nel *settlement*, sia in termini di puntualità che di correttezza, nonché di costi ed altri fattori qualitativi accessori.
- i broker cui la Banca trasmette gli ordini per la negoziazione di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati situati in paesi sottoposti ad osservanza e rispetto della MiFID, devono inoltre soddisfare anche i seguenti requisiti:
- osservare e rispettare i principi espressi nella MiFID;
- il contratto sottoscritto col singolo broker deve riportare esplicitamente che il broker in oggetto osserva e rispetta i principi della MiFID;
- nel contratto medesimo deve essere esplicitamente formalizzato che il broker in oggetto si impegna a farsi carico di tutta l'attività di *post-trade transparency*.

Intermediari diversi (non contenuti nella sezione B) potranno essere occasionalmente accettabili solo e soltanto al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente in quel momento. Ciò dovrà essere chiaramente motivato e dovrà avvenire sempre nel rispetto dei sopra elencati criteri di selezione.

Le sedi di esecuzione vengono selezionate sulla base dei seguenti requisiti:

- dotazione di regole chiare e trasparenti per la negoziazione degli strumenti in modo equo, ordinato ed efficiente;
- mercato più pertinente (c.d. "*most relevant*") in termini di distribuzione degli scambi (liquidità), di probabilità e velocità di esecuzione;
- trasparenza in termini di informazioni finanziarie storiche, di correlazione e valutazione connesse allo strumento;
- accessibilità e pubblicità di quotazioni irrevocabili fornite in modo regolare e continuo;
- procedure di *settlement* e rischio di credito derivante;
- rischi operativi legati all'affidabilità ed alla disponibilità di sistemi informatici;
- commissioni e costi.

8. Modalità e sede di esecuzione degli ordini

La Banca svolge attività di ricezione e trasmissione ed esecuzione ordini per le seguenti categorie di strumenti finanziari e nelle modalità specificate per ogni singola categoria:

8.1 Azioni domestiche – ETF – ETC – Fondi Comuni – Obbligazioni convertibili – Warrant su azioni italiane.
Sono negoziate in Italia, presso la Borsa Italiana.

8.2 Azioni estere.

Le azioni estere sono negoziate nella Borsa di negoziazione del Paese di origine dell'emittente eccezion fatta per le azioni quotate anche sul Mercato Telematico Azionario italiano (M.T.A.).

8.3 Diritti di sottoscrizione.

I diritti sono negoziati nella Borsa di riferimento delle azioni cui si riferiscono; si rimanda ai paragrafi 8.1 e 8.2.

8.4 Obbligazioni in euro e/o in valute estere quotate sui mercati a cui la Banca ha accesso.

Tale tipologia comprende : i titoli di Stato Italiano, i titoli di Stati Esteri, le obbligazioni governative, le obbligazioni sovrane, i corporate bond, le obbligazioni bancarie, le obbligazioni dei Paesi emergenti, le obbligazioni strutturate, le obbligazioni emesse dalla Banca ed altri titoli di debito.

Gli ordini sono eseguiti sui mercati di cui alla sezione D; la scelta della sede di esecuzione verrà effettuata dall'Intermediario (sezione B), al quale sono indirizzati gli ordini, per il conseguimento della *best execution* come precedentemente definita, fatta eccezione dell'operatività svolta con la modalità di *Trading on Line*.

La Banca può negoziare in contropartita diretta gli ordini che indica il cliente.

La Banca esegue tali ordini, avvalendosi dei broker di cui alla sezione C, al minore prezzo (tenuto conto dei costi e oneri) tra quelli preventivamente individuati sul mercato OTC mediante l'utilizzo di piattaforme istituzionali quali *Bloomberg*, *Bond Vision* o eventuali ulteriori altre che garantiscano analoga qualità e rapidità di esecuzione.

Le obbligazioni emesse dalla Banca vengono negoziate in conto proprio con i criteri individuati nel regolamento di emissione.

8.5 Obbligazioni in euro e/o in valute estere non quotate sui mercati a cui la Banca ha accesso.

Tale tipologia comprende: i titoli di Stati Esteri, le obbligazioni governative, le obbligazioni sovranazionali, i corporate bond, le obbligazioni bancarie, le obbligazioni dei Paesi emergenti, le obbligazioni strutturate, le obbligazioni emesse dalla Banca ed altri titoli di debito.

La Banca esegue tali ordini, avvalendosi dei broker di cui alla sezione C, al minore prezzo (tenuto conto dei costi e oneri) tra quelli preventivamente individuati sul mercato OTC mediante l'utilizzo di piattaforme istituzionali quali *Bloomberg*, *Bond Vision* o eventuali ulteriori altre che garantiscano analoga qualità e rapidità di esecuzione.

Le obbligazioni emesse dalla Banca vengono negoziate in conto proprio con i criteri individuati nel regolamento di emissione.

8.6 Covered warrant e Certificates.

I Covered Warrant e i Certificates sono negoziati su Borsa Italiana (SEDEX) che è la sede di esecuzione che garantisce il miglior risultato possibile.

Per tutti i Covered warrant e Certificates non quotati in Borsa Italiana, ma emessi in Italia, la Banca esegue gli ordini dei clienti tramite TLX/Eurotix.

In ogni caso, la Banca, offre, su richiesta esplicita del cliente, la possibilità di negoziare fuori mercato gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari suddetti. In tale caso la Banca, agendo in contropartita diretta (conto proprio), negozia gli ordini tramite piattaforme istituzionali (*Bloomberg*, *Bond Vision* o altre), avvalendosi dei Broker di cui alla sezione C, a prezzi in linea con le condizioni di mercato. Gli ordini di acquisto e vendita si realizzano a prezzi preventivamente stabiliti fra la Banca ed il cliente comprensivi di tutti i costi/oneri relativi all'esecuzione; la Banca non è obbligata a quotare.

Per tutti i Covered warrant e Certificates non quotati in Borsa Italiana e/o su TLX/Eurotix, la Banca esegue gli ordini dei clienti agendo in contropartita diretta (conto proprio) avvalendosi dei Broker di cui alla sezione C. Gli ordini di acquisto e vendita si realizzano a prezzi preventivamente stabiliti fra la Banca ed il cliente comprensivi di tutti i costi/oneri relativi all'esecuzione; la Banca non è obbligata a quotare.

8.7 Strumenti finanziari derivati quotati sui mercati a cui la Banca ha accesso.

Tale tipologia comprende : Future, minifuture e opzioni su indice Ftse/MIB, Future e opzioni su titoli azionari. Gli ordini di acquisto e di vendita degli strumenti finanziari derivati domestici suddetti, sono eseguiti dalla Banca sul mercato IDEM di Borsa Italiana, tramite gli Intermediari di cui alla sezione B.

8.8 Strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati a cui la Banca ha accesso.

Tale tipologia comprende strumenti finanziari il cui prezzo è legato al valore di tassi, cambi, commodities, obbligazioni e/o azioni.

Detti strumenti finanziari derivati sono negoziati dalla Banca in contropartita diretta (conto proprio senza trasferimento dell'ordine ad altre sedi di esecuzioni).

Nel caso in cui la negoziazione sia richiesta da clienti professionali, al fine di privilegiare la rapidità e la garanzia di esecuzione e regolamento, il prezzo corrispettivo totale è determinato dalla Banca assumendo a base il costo di copertura dei rischi dell'operazione, come individuato da almeno uno dei brokers indicati nella sezione C, che deve trovare equivalente riscontro nella stima di tale costo effettuata dalla Banca in base ai dati e ai sistemi di pricing forniti da società terze (quali Bloomberg). Nel caso di tipologie di strumenti finanziari derivati per cui non fossero disponibili tali dati e i suddetti sistemi di pricing, in luogo del riscontro in base alla stima così effettuata dalla Banca, viene, invece, acquisito un ulteriore prezzo del costo di copertura da parte di altro broker indicato nella sezione C e l'operazione verrà eseguita assumendo a base il migliore dei prezzi così ottenuti.

Alla determinazione del prezzo finale concorreranno i fattori di rettifica relativi alla remunerazione della banca, al rischio creditizio associato al cliente e alla complessità dello strumento finanziario derivato.

Nel caso in cui la negoziazione sia richiesta da clienti al dettaglio, il prezzo corrispettivo totale, in conformità a quanto previsto al punto 5 che precede, è determinato dalla Banca assumendo a base il migliore tra i costi di copertura dei rischi dell'operazione, determinati da almeno due dei brokers previsti nella sezione C, che deve trovare equivalente riscontro nella stima di tale costo effettuata dalla Banca in base ai dati e ai sistemi di pricing forniti da società terze (quali Bloomberg).

Nel caso di tipologie di strumenti finanziari derivati per cui non fossero disponibili tali dati e i suddetti sistemi di pricing, in luogo del riscontro in base alla stima così effettuata dalla Banca, viene, invece, acquisito un ulteriore prezzo del costo di copertura da parte di altro broker indicato nella sezione C e l'operazione verrà eseguita assumendo a base il migliore dei prezzi così ottenuti.

Alla determinazione del prezzo finale concorreranno i fattori di rettifica relativi alla remunerazione della banca, al rischio creditizio associato al cliente e alla complessità dello strumento finanziario derivato.

9. Esecuzione cronologica

Gli ordini ricevuti da clienti devono essere trasmessi ed eseguiti nello stesso ordine cronologico in cui sono stati ricevuti dalla Banca. Solo se questo è nell'interesse del cliente (ad es. dimensioni dell'ordine, ampi differenziali denaro/lettera, etc.) sono concesse eccezioni. Questi casi saranno dettagliatamente giustificati.

9.1 Ordini cumulativi

La Banca ha la possibilità di eseguire ordini cumulativi, generati da più clienti, qualora si tratti di ordini tra loro comparabili ma che singolarmente non raggiungono tagli minimi negoziabili. L'eseguito di un ordine cumulativo, in questi casi, verrà allocato ai sottostanti portafogli dei singoli clienti attraverso i sistemi informatici della Banca.

I sistemi informatici della Banca prevedono anche la possibilità di allocare eseguiti parziali.

Non sarà comunque consentito raggruppare in ordini cumulativi le seguenti operazioni:

- ordini di personale della Banca e ordini personali di *asset manager* esterni;
- ordini singoli;
- ordini di clientela e ordini della proprietà, trasmessi cioè dalla Banca per conto proprio.

10. Conservazione delle registrazioni

La Banca deve essere in grado di dimostrare ai propri clienti, su loro richiesta, di aver eseguito gli ordini ricevuti dai clienti medesimi nel rispetto della presente *policy*.

11. Controlli e monitoraggio

La Banca assicura il controllo sull'effettivo conseguimento, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla presente *policy*, dei criteri di *best execution*.

La presente *policy* viene assoggettata a verifica ed eventuale revisione in occasione di ogni cambiamento significativo registrato dalla Banca o, in alternativa, almeno una volta all'anno.

Sezione A - Strumenti finanziari

1. Azioni e strumenti analoghi

- a. Azioni domestiche,
- b. Azioni estere,
- c. ETF quotati,
- d. ETC quotati,
- e. Fondi Comuni quotati,
- f. Obbligazioni convertibili,
- g. Warrant quotati su azioni italiane.

2. Diritti di sottoscrizione

- a. Diritti quotati.

3. Strumenti obbligazionari

3.1 *Obbligazioni in euro e/o in valute estere quotate sui mercati a cui la Banca ha accesso:*

- a. Titoli di stato italiani,
- b. Titoli di stato esteri,
- c. Obbligazioni governative,
- d. Obbligazioni sovranazionali,
- e. Corporate bond,
- f. Obbligazioni bancarie,
- g. Obbligazioni dei Paesi emergenti,
- h. Obbligazioni strutturate,
- i. Obbligazioni emesse dalla Banca
- j. Altri titoli di debito.

3.2 *Obbligazioni in euro e/o in valute estere non quotate sui mercati a cui la Banca ha accesso:*

- a. Titoli di stato esteri
- b. Obbligazioni governative,
- c. Obbligazioni sovranazionali,
- d. Corporate bond,
- e. Obbligazioni bancarie,
- f. Obbligazioni dei Paesi emergenti,

- g. Obbligazioni strutturate,
 - h. Obbligazioni emesse dalla Banca
 - i. Altri titoli di debito.
4. Covered warrant e Certificates
5. Strumenti finanziari derivati quotati sui mercati a cui la Banca ha accesso.
- a. Future, minifuture e opzioni su indice Ftse/MIB,
 - b. Future e opzioni su titoli azionari.
6. Strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati a cui la Banca ha accesso.
- a. derivati con sottostante tassi,
 - b. derivati con sottostante cambi,
 - c. derivati con sottostante commodities
 - d. derivati con sottostante obbligazioni e/o azioni.

Sezione B - Elenco degli Intermediari

- STRUMENTI DI CAPITALE ITALIANI E DERIVATI:

Banca IMI SpA
Centrosim SpA
Crédit Agricole Cheuvreux italia Sim SpA

- STRUMENTI DI CAPITALE ESTERI:

Banca IMI SpA

- STRUMENTI DI DEBITO E DERIVATI :

Banca IMI SpA
Centrosim Spa

Sezione C – Elenco dei Broker

- STRUMENTI DI DEBITO e DERIVATI OTC

Abax Bank
ABN Amro
Banca Akros
Banca di Bologna
Banca Generali
Banca IMI
Banca Intesa San Paolo
Banca Marche
Banca di Piacenza
Banca Pop. Etruria
Banca Pop. Vicenza
Banca Profilo
Banco Bilbao Vizcaya
Banco Santander Central Hispano
Bank of America
Barclays Bank
Bayerische Landesbank
Bcee Luxembourg
BNL
BNP Paribas
Calyon
Carige
Cassa Lombarda
Citigroup
Commerzbank
Crédit Agricole SA
Credit Suisse
Daiwa Securities SMBC
Dekabank
Deutsche Bank
Dexia Group
Dresdner Bank
DZ Bank
Fortis Bank nv

Goldman Sachs
Helaba Landesbank
HSBC
HypoVereinsbank
ING
JP Morgan
KBC Bank
Kredietbank Luxembourg
Mediobanca
Meliorbanca
Merril Lynch
Monte Paschi di Siena
Morgan Stanley
Nomura Bank
Rabobank
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Scotland
SNS Bank
Société Générale
Toronto Dominion
Ubi Banca
UBS
UniCredit
Zurcher Kantonal Bank

Sezione D – Sedi di esecuzione

ITALIA: MTA- SEDEX – IDEM – MOT – EUROMOT - TLX – EUOTLX – RETLOTS
FRANCIA: Euronext (solo azionario)
BELGIO : Euronext (solo azionario)
OLANDA: Euronext (solo azionario)
PORTOGALLO: Euronext (solo azionario)
INGHILTERRA: LONDON STOCK EXCHANGE (L.S.E.) – LONDON INTERNATIONAL
IRLANDA: DUBLIN STOCK EXCHANGE (solo azionario)
GERMANIA: XETRA (solo azionario)
AUSTRIA: WIEN BOERSE (solo azionario)
SVIZZERA: SWISS EXCHANGE (solo azionario)
SPAGNA: BOLSA DE MADRID (solo azionario)
SVEZIA: STOCOLMA STOCK EXCHANGE (solo azionario)
NORVEGIA: OSLO BOERSE (solo azionario)
FINLANDIA: HELSINKI STOCK EXCHANGE (solo azionario)
GRECIA: ATHENS STOCK EXCHANGE (solo azionario)
USA: NYSE – NASDAQ (solo azionario)
CANADA: TORONTO STOCK EXCHANGE (solo azionario)
GIAPPONE: TOKYO STOCK EXCHANGE (solo azionario)
HONG KONG: HONG KONG STOCK EXCHANGE (solo azionario)
AUSTRALIA: AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE (solo azionario)